

BGE 37 II 245

Bundesgericht (BGE), 1911-01-01, FR

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bge_37_II_245

FR: ATF 37 II 245

IT: DTF 37 II 245

Volltext

244 Oberste Zivilgerichtsinstanz. - I. Materiellrechtliche Entscheidungen. silence soit attribuable au fait que le Iegislateur envisageait le fabricant et l'ouvrier comme les seuls contractants possibles ; on voit au contraire par l'art. 8 (al. 1 et 3) qu'il prévoyait le cas où l'indemnité serait payée par une personne autre que le patron, et le message du Conseil fédéral du 7 juin 1886 (F. fed. 1886 III p. 679) mentionne expressément l'éventualité du paiement d'une indemnité insuffisante opérée par la Cie d'assurance à l'ouvrier. Aussi bien le but de la disposition de l'art. 9 s'oppose à ce qu'on en restreigne l'effet aux contrats auxquels le fabricant a été partie; le législateur ne veut pas que, par suite d'un accord imprudent, l'ouvrier soit obligé de se contenter d'une indemnité manifestement inférieure à celle à laquelle il aurait droit; il entend le protéger contre les conséquences de son inexpérience et de la situation souvent désavantageuse dans laquelle il se trouve pour traiter et l'on ne voit pas pourquoi il le traiterait différemment suivant qu'il a contracté avec son patron ou avec un tiers. Cette différence de traitement serait d'autant plus injustifiée que, dans la plupart des cas, lors du règlement de l'indemnité le patron et la Cie d'assurance ne font qu'un; si même c'est le fabricant qui, dans la forme, traite avec l'ouvrier, au fond c'est la Cie d'assurance qui est seule intéressée au contrat; le fabricant est un simple intermédiaire ; si l'on se passe de sa coopération purement formelle, le contrat ne change pas de nature et cette simplification de procédure ne peut avoir pour conséquence une diminution des droits que la loi assure à la victime de l'accident. Tous ces motifs, qui sont tirés à la fois du texte de la loi, de l'intention certaine du législateur et de l'équité, conduisent à admettre que Pothier peut se mettre au bénéfice de la disposition de l'art. 9 pour attaquer le contrat qu'il a conclu directement avec la « Zürich ». Comme il est évident que l'accident a entraîné une incapacité durable de travail de 10 % , la somme de 58 fr. 35 moyennant le paiement de laquelle le demandeur a donné quittance à la « Zürich » est évidemment insuffisante. Cette quittance étant par conséquent annulée, il convient de prendre pour base du calcul de l'indemnité à laquelle il peut prétendre les chiffres. *Berufungsinstanz: 4. Eisenbahntransport. NO 37. 24-5 adoptés par le juge de première instance et dont la défenderesse n'a pas contesté l'exactitude. Le jugement est toutefoix dénué de deux erreurs de calcul qu'il y a lieu de rectifier : si l'on réduit de 20 % la somme de 2760 fr. qui représente le montant total du dommage, on obtient le chiffre de 2208 fr. et non pas de 2218 fr. comme le porte le jugement ; en outre la somme déjà payée par la défenderesse est de 18 fr. 35 et non de 50 fr. Par ces motifs, Le Tribunal fédéral prononce: Le recours est admis et l'arrêt rendu par la Cour de justice civile le 4 mars 1911 est réformé en ce sens que la « Zürich » est condamnée à payer à Pothier, avec intérêts légaux dès le 2 août 1909, la somme de 2208 fr. sous déduction de 58 fr. 35 déjà versés par elle.* 4. Eisenbahntransport. - Transport par chemins de fer. 37. Sentenza. del 2 giugno 1911 nella causa Ditta Fratelli Corti, attrice ed appellante, contra Ferrovie del Gottardo, convenuta ed appellata. Tardività. dell' appello? L'art. 61 PC, indicante come limite di tempo le ore sei

pom. dell'ultimo giorno utile a procedere, non è applicabile in materia di appello (art. 85 et 41 al. 3 OGF). - Contratto di trasporto per ferrovia. (Convenzione internazionale di Berna, 14 ottobre 1890.) Resa tardiva di merce esposta per sua natura al rischio di subire una deteriorazione durante il trasporto (art. 31 n° 4, CJ). La Responsabilità della ferrovia per avaria anche di tale merce si estende a tutta la durata del trasporto, ma è limitata al solo danno dipendente dal ritardo (art. 40 OJ). Limitazione dell'indennizzo alla somma esposta nella dichiarazione di interesse (art. 40 in fine). - Applicazione del principio, statuito, in aggiunta all'art. 40, nella Convenzione addizionale 19 settembre 1906 (art. XII)? Argomento invocato troppo tardi (art. 65 OGF). 246 Oberste Zivilgerichtsinanz. - I. Materiellrechtliche Entscheidungen. In questa causa il Tribunale civile distrettuale di Bellinzona-Riviera, in prima, ed il Tribunale di Appello del Canton Ticino, in seconda istanza, ebbero a giudicare: Il primo, con sentenza 2 marzo 1910: « 10 È preso atto della dichiarazione della spett. Ferrovia » convenuta di pagare agli attori Fratelli Corti, a dipendenza » della presente causa, la somma di fr. 400. » 20 Nella rimanente la petizione 3 settembre 1906 dei » Fratelli Corti è respinta. » n secondo, con sentenza 24 novembre 1910: " L'appellata sentenza è confermata. » Appellante da questo giudizio la Ditta Fratelli Corti, la quale con atto 6 marzo 1911 conclude domandando l'annullazione della sentenza appellata nel senso dell'ammissione delle domande formulate nella petizione di causa, e quindi la condanna della Convenuta a pagare all'attrice la complessiva somma di fr. 3138.32, al 6 % dal 10 gennaio 1906 ; nel mentre la Convenuta conclude nel suo allegato respensivo alla conferma pura e semplice della sentenza appellata; Considerando in fatto : "4. - n 6 novembre 1906 la Ditta attrice spediva da Gualtieri (Parma) due vagoni di uva in ceste, indirizzati l'uno a Bellinzona, l'altro a Balerna. Ambedue le spedizioni avvenivano con lettera di porto internazionale, a piccola velocità, colla dichiarazione di fr. 200 di interesse alla riconsegna. Il vagone destinato a Bellinzona, contenente 215 ceste, del peso di chg. 8705, veniva reso il 16 novembre; quello destinato a Balerna, contenente 220 ceste, del peso di chg. 9900, veniva consegnato il 15 dello stesso mese. La merce essendo arrivata in istato di forte avaria, la Ditta Fratelli Corti, prima del ritiro, faceva constatare il danno a mezzo di periti, i quali stimarono la perdita a metà del valore della merce. Il quale valore veniva allora indicato dalla Ditta istante; pel vagone a destinazione Bellinzona, chg. 8705 a f. 23.25 il quintale = fr. 2023.90, più fr. 43.50 per spese di Berufungsinanz: 4. Eisenbahntransport. Na 37. 247 mediazione, fr. 87 per spese di porto, eeste ecc. trasferite e personali, e fr. 607.45 trasporto e dazio = fr. 2761.85; pel vagone a destinazione Balerna, chg. 9900 a fr. 23.25 = fr. 2301. 75, dazio e trasporto fr. 558.65 = fr. 2860.40. La metà di questi importi, nelle somme di fr. 1385.95 e 1430.15, veniva dalla Ditta istante reclamata dalla Ferrovia Ma questa essendosi dichiarata disposta a pagare per ciascuna vagone solo la somma di fr. 200, indicata nella dichiarazione di interesse, la vertenza veniva dalla Ditta Fratelli Corti portata davanti il Tribunale distrettuale di Bellinzona, in prima istanza, ed, in seconda, davanti il Tribunale di Appello, il quale giudicava come ai dispositivi più sopra riprodotti osservando: Entrambe le parti in causa essersi riferite alla Convenzione Internazionale di Berna sui trasporti di merci per ferrovia (CJB) e la questione da risolvere essere sostanzialmente di vedere, se la ferrovia sia tenuta a riflare il danno derivato alla merce a dipendenza del ritardo nella resa o riconsegna oltre all'ammontare del valore dichiarato quale interesse. La Ditta attrice avere affermato che il ritardo era dovuto a grave colpa della ferrovia, ma sulla negazione di questa, non aver insistito ulteriormente su tale affermazione e che le risultanze di causa non consentono di ritenere assodata. A sua volta la ferrovia aver sostenuto che l'attrice è in colpa per avere caricata e spedita l'uva che già

trovavasi in condizioni preearle di trasporto, senza dare ai vagoni il voluto respiro. Ma nessuna prova venne eseguita ehe l'uva sia stata caricata bagnata 0 in condizioni precarie, e quanta aHa pretesa mancanza d'aereazione, se e risultato che i fine- strini del vagone destinato a Bellinzona erano ehiusi, questo fatto, per eoneorde ammissione dei periti, non ha esercitato apprezzabile influenza sulla eonstatata avaria. . Cio premesso, l'azione doversi deedere in base agh art. 30. 37 e 38 CJB, in forza dei 'quali Ia ferrovia a responsa- bile del danno risultante dalla perdita totale, 0 parziale, 0 dall'avaria d~lla merce, e deve, in caso di avaria, pagare 248 Oberste Zivilgerichtsinstanz. - I. Materiellrechtliche Entscheidungen. l'ammontare integrale della svalutazione ed inoltre, se vi fu diehiarazione d'interesse aHa rieonseгна, i danni-interessi, i quali ultimi non possono perb oltrepassare Ia somma portata dalla diehiarazione di interesse, e eib qualora Ia ferrovia non provi ehe il danno dipende da eolpa od ordine dell'interes- sato, da vizio proprio della merce (deteliorazione interna eee.) 0 da forza maggiore. Dovendosi, in base a quanto fu osservato, escludere qual- siasi eolpa delle parti e non essendo stato invoeato ca so di forza maggiore od ordine dell'interessato, rimane da esami- nare se oecorra vizio proprio della merree. Simile vizio venne allegato dalla ferrovia in relazione all'art. 31, n° 4, CJB, seeondo il quale l'impresa di trasporto non e tenuta di ri- spondere dell'avaria ehe ineoglie alle merci le quali, per cause inerenti aHa 10ro natura, sono esposte a speciale peri- colo di perd"rsi in tutto od in parte 0 d'essere avariate, segnatamente in eonseguenza di rottura, ruggine, deteriora- zione interna e spontanea eee., e sieeome l'uva fresea eade, a non dubitarne, nel novero delle merci ehe, per eause ine- renti aHa 101'0 natura, sono esposte a speciale perieolo di ava- rriarsi per causa di deteriorazione interna e spontanea e sie- come Ia Ditta attrice non ha fatto la prova del contrario, sta la presunzione sancita dall'ultimo capoverso del precitato art. 31 e non pub la ferrovia essere chiamata a rispondere per avaria. Ne e giusto di affermare ehe non possa la ferro- via essere protetta dal disposto dell'art. 31, in ca so di ritardo nella resa, non potendo detto artieolo aver di mira di co- prire la colpa 0 Ia negligenza del vettore. La legge non fa distinzione tm avaria verificatasi entro i termini regolamen- tari di resa e quella oltre i medesimi, ed e probabile non si abbia introdotta 0 voluta tale distinzione per le diffieolta di sceverare i danni anteriori da quelli posteriori ai termini regolamentari di resa; ad ogni modo, Ia legge tiene respon- sabile Ia ferro via dell'avaria ehe e la eonseguenza del fatto llel trasporto 0 ad esso dovuta, non dell'inosservanza dei termini di resa. N el fattispecie torna applicabile, come ha osservato a Berufungsinstanz: 4. Eisenbahntransport. N° 37. 249 ragione il prima giudice, il disposto dell'art.40, pel quale: « se e dimostrato ehe un danno e risultato dal ritardo, po- , tr3. essere aggiudicato l'ammontare del danno, ma neH'uno .: e nell'altro easo non potra eecedere Ia somma dichiarata » d'interesse aHa rieonseгна. » La Ditta Fratelli Oorti ha dimostrato ehe un danno, ed anzi un danno superlore ai fr. 2000 le e derivato dal ritardo, ma la somma da eSSR dichiarata quale interesse aHa rieon- segna essendo di soli fr. 200 per vagone, non le pub essere riconosciuta pei due vagoni ehe Ia somma di fr. 400 statale offerta dalla ferro via. B. - E eontro questo giudizio ehe e diretta Ia presente appellazione. In diritto : 1. - L'appello e regolare nella forma ed avvenuto in tempo utile, quantunque deposto solo dopo le 6 di sera del- l'ultimo giorno in cui spirava il termine a ricorrere. Ohe Ia Legge sulla organizzazione giudiziaria federale non enumera all'art. 85 fra le norme direttamente applicabili in materia di appello il disposto dell'art. 64 PO indicante come limite d,i tempo le ore 6 pom. dell'ultimo giorno utile a procedere, ne tal limite venne di eonseguenza ammesso neHa glUflspru- denza di questo Tribunale. 11 rappresentante della Ferrovia dichiara del resto egli medesimo, uel proprio allegato di ri- sposta, di non volere insistere sull'eventuale tardivital. del- l'appeHo. . 2. - In merlto e da osservare

anzitutto che le parti sono d'accordo per ammettere il fatto del ritardo nella resa della merce oltre i termini regolamentari. Esse divergono solo nel computo delle ore di ritardo che l'appellante indica in 156 per il vagone a destinazione di Bellinzona, e 108 per l'altro vagone nel mentre secondo la ferrovia, il ritardo sarebbe solo di 33, risp. 55 ore. Da dove provenga questa differenza di computo, non risulta esattamente dagli atti. Dato però, come sembra probabile, che tale divergenza provenga dalle differenti indicazioni di data figuranti sulla lettera di vettura e sul timbro della stazione mittente (6, risp. 8 novembre), 2., 5. Oberste Zivilgerichtsinstitution. - I. Materiellrechtliche Entscheidungen. dovrebbe la divergenza risolversi nel senso della tesi della ferrovia (ved. EGER, Intern. Uebereinkommen, p. 58), che solo la data figurante sul timbro può far fede dell'avvenuta consegna. Nessuna divergenza verte del pari sul fatto dell'avvenuta avaria nella misura fissata dalla perizia (50 % del valore intrinseco della merce) e sul fatto che l'avaria è dovuta almeno in parte al ritardo nella consegna, sostenendo solo la ferrovia che la decomposizione doveva già essere incominciata nei termini di resa, nel mentre la Ditta attrice ritiene che senza il ritardo la merce sarebbe arrivata in buono stato. Sugli addebiti reciproci di colpa le parti non insistono più nelle loro memorie di appello, ed a ragione. La Ditta attrice sembra invece contestare (rilevando il difetto di prova al riguardo) che la merce spedita rientri nella categoria di quelle, per le quali l'art. 31 n° 4 CJB statuisce un esodo di esonero della ferrovia. Se non è evidente, e tutti gli autori sono d'accordo per ammetterlo (ved. EGER, p. 366; GERSTNER, Intern. Eisenbahnfrachtrecht, p. 343), che la frutta, in specie l'uva fredda, deve annoverarsi fra le merci che « per la loro natura particolare sono esposte al rischio di deteriorazione durante il trasporto una deteriorazione interna », perché non occorre al riguardo di escutere una prova qualsiasi. 3. - La questione, quale si presenta da risolvere, è quindi di sapere se in casi di ritardo nel trasporto di merci esposte per loro natura ad una deteriorazione interna, per la quale le compagnie di trasporto sono liberate in massima dalla responsabilità per avaria, abbia a rimborsarsi solo il danno fissato dall'art. 40 della Convenzione internazionale oppure eventualmente un danno maggiore dipendente, non dal fatto del ritardo subito dal destinatario nella consegna ma da un'alterazione interna prodottasi nella merce in dipendenza esclusiva o parziale del troppo lungo soggiorno nella vettura di trasporto. La questione è controversa nella dottrina e nella pratica (ved. per la dottrina: EGER, Intern. Uebereinkommen, ed. 3 a, p. 417, che si pronuncia esplicitamente a favore della ferrovia; BERUFUNGSPRAXIS : 4. Eisenbahntransport. No 37. 2.) 1. mente per 111. prima alternativa; e GERSTNER, Intern. Eisenbahnfrachtrecht, p. 333, che senza dichiararsi in modo categorico, sembra propendere per la seconda; BLUME, Intern. Uebereinkommen, p. 171; e per 111. pratica : i casi citati nella Zeitschrift für intern. Eisenbahntransport, 1900, p. 127; 1902, 337; 1907, p. 428, riferenti il primo una sentenza della Corte di Cassazione di Firenze nel secondo senso, gli altri sentenze nel senso contrario delle Corti giudiziarie germaniche ed austriache). Ma quantunque controversa, non sembra doversi risolvere in senso diverso da quello delle istanze cantonali. L'art. 30 della Convenzione internazionale dichiara le ferrovie responsabili per il danno risultante dalla perdita o dall'avaria della merce per imputazione al tempo che dura il trasporto, dalla consegna alla resa. Statuendo all'articolo susseguente una serie di eccezioni a questa regola, fra le altre l'eccezione 11.1 n° 4 dell'art. 31 - che la ferrovia non abbia a rispondere del danno derivante da avaria per merce soggetta per sua natura a deteriorazione interna -, e quindi da ammettersi che si abbiano voluti applicare all'eccezione gli stessi limiti di tempo che vennero ritenuti per la regola e che quindi, meno nei casi espressamente riservati dall'art. 41, di frode o colpa grave, l'esonero dalla responsabilità per avaria di merci internamente deteriorabili si estenda esso pure a tutta la

insinuate dopo il termine previsto all'art. 65 OGF, non possono naturalmente essere prese in considerazione ; - il Tribunale federale pronuncia : L'appello è respinto e confermata quindi la sentenza del 24 novembre 1910 del Tribunale di Appello del Cantone Ticino. AS 37 H - 1911

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.